REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell’adunanza del 2 agosto 2016, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario, relatore

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo con il quale è stata istituita in ogni Regione ad Autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”,* ed in particolare, l’art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, con deliberazione modificata ed integrata dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Arcole (VR) prot. n. 10628 del 4 luglio 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 7035 dell’11 luglio 2016;

VISTA l’ordinanza n. 33/2016 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Primo referendario dott. Tiziano Tessaro;

FATTO

Con la nota in premessa, il Sindaco del Comune di Arcole (VR) chiede un parere in merito alla possibilità di corrispondere il compenso al Revisore dei conti del Comune, eletto Sindaco di un altro Comune.

Nella nota citata si precisa che il suddetto Revisore, nominato dall’Amministrazione, è rimasto in carica ininterrottamente dal 12 dicembre 2008 al 13 gennaio 2016 e che, dalla data del 26 maggio 2014, è stato eletto Sindaco del Comune di Monteforte d’Alpone.

La nota mostra di conoscere sia i precedenti pronunciamenti di questa Corte, sia il parere n. 0010313 del 5 novembre 2015, con cui il Ministero dell'Interno precisava che l'esclusione di ogni remunerazione, prevista dall'art., 5, c. 5, del D.L. 78/2010, per il titolare di incarichi presso la PA, che riveste nel contempo una carica elettiva in enti locali, non si applicava agli incarichi di revisione.

Il Sindaco sottolinea tuttavia che *in tutte le pronunce si parla di "rinuncia al gettone di presenza", ma non è mai stata contemplata la casistica dell'indennità di carica di sindaco e ritenuto che l'indennità di sindaco sia sicuramente di importo più rilevante rispetto al gettone di presenza, si presume che le due situazioni (carica di consigliere e carica di sindaco) siano comparabili.*

DIRITTO

La richiesta del Sindaco di Arcole (VR) è stata espressamente formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1. Occorre valutare, in via preliminare, secondo gli ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la resa dei pareri, indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

In relazione alle condizioni soggettive, la richiesta, formulata ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L. dall’organo politico di vertice e rappresentante legale del Comune di Arcole (VR), è da ritenersi ammissibile.

In ordine, poi, al requisito oggettivo, occorre accertare se la richiesta di parere sia attinente alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i caratteri della generalità ed astrattezza, se la medesima non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, in particolare se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito sia oggetto di indagini della Procura regionale o di giudizio dinnanzi alla Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti o di contenzioso penale, amministrativo o civile.

Per quanto riguarda l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, si richiama la delibera n. 54/2010 con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102/2009, hanno ulteriormente delineato un concetto unitario della nozione di contabilità pubblica, riferito al “sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”; la predetta nozione è, comunque, da intendersi “in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.

Quanto al carattere generale ed astratto del quesito prospettato, questa Sezione ritiene di dover richiamare unicamente i principi normativi che vengono in considerazione nel caso in esame, ai quali gli organi dell’Ente, al fine di assumere specifiche decisioni in relazione a particolari situazioni, possono riferirsi, rientrando la scelta delle modalità concrete con le quali applicare la normativa in materia, nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità amministrativa dell’amministrazione comunale.

Pertanto, come precisato nel documento d’indirizzo sopra richiamato, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole “questioni volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale”, dovendo quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici o mediante indicazioni puntuali sul versante gestionale.

2. Il quesito proposto presuppone l’esegesi della norma contenuta nell'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla L. n. 122/2010, su cui si è già soffermata questa Sezione rimettendo, con la delibera n. 569/2015, la questione alla Sezione Autonomie che si era espressa al riguardo - affermando il principio di diritto applicabile - con la delibera n. 11/2016.

La disposizione del citato art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 così recita: *"ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta".*

In proposito, la Sezione Autonomie, con la delibera citata, aveva affermato il principio secondo cui *l’art. 16, comma 25, del d.lgs. n. 138/2011 ha sostanzialmente modificato il sistema di reclutamento dell’organo di revisione, con la previsione che i componenti dell'organo di revisione non possono essere più scelti sulla base della mera iscrizione al registro professionale ed alla candidatura presentata al Consiglio, con conseguente nomina intuitu personae, ma devono essere estratti a sorte dalle Prefetture da un elenco formato a livello regionale composto da tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, della qualifica di revisori legali come disciplinata dal d.lgs. n. 39/2010 e di specifica qualificazione professionale (da dimostrare evidentemente col curriculum) in materia di contabilità e finanza pubblica locale, sulla base di criteri di professionalità e non meramente fiduciari. Oltre a tale profilo, sembra opportuno menzionare in questa sede anche la novità normativa introdotta dall’art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (inserito dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35): "La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti". La disposizione da ultimo richiamata non può considerarsi del tutto ininfluente al fine di una ricostruzione sistematica del quadro normativo delineato dal legislatore. In particolare, l’esclusione del collegio dei revisori e dei sindaci, nonché dell’incarico di revisore dal novero delle funzioni e compiti onorifici svolti in favore degli enti “che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica”, conferisce una connotazione specifica assoluta a tali incarichi. Connotazione che trova ragione e fondamento, da un lato, nella disciplina legale del conferimento e dello svolgimento dei medesimi incarichi, compresa, per i revisori, la determinazione del compenso parametrato a fattori oggettivi (art. 241 TUEL), dall’altro, nei limiti all’assunzione costituiti solo dalle incompatibilità espressamente previste dalla legge.*

*Tale deroga al criterio generale di gratuità, introdotta dalla surricordata norma interpretativa in maniera incondizionata e non subordinata alla sussistenza di altri presupposti, conserva la sua specificità anche nell’ipotesi considerata nel comma 5 in esame, previgente all’art. 35 soprarichiamato, con il quale deve essere sistematicamente interpretata.*

Il principio affermato al riguardo – di deroga cioè al criterio generale di gratuità - sembra trovare la sua valenza anche nei confronti dell’incarico di revisore dei conti affidato a un Sindaco: ciò in quanto la ricordata delibera della Sezione Autonomie ha sottolineato che *in forza di un’interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti).*

A ciò non osta, ad avviso del Collegio, il riferimento testuale all’erogazione di un gettone di presenza, atteso che dalla norma stessa dell’art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010 la compensabilità con il gettone di presenza viene qualificata come “eventuale”.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra riferiti.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Arcole (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 2 agosto 2016.

 Il Magistrato relatore Il Presidente

 F.to Dott. Tiziano Tessaro F.to Dott.ssa Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 23 agosto 2016

 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

 F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese